



TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI

Sezione G.I.P. - G.U.P.

ALLEGATO A PROVVEDIMENTO DI RINVIO DI UDIENZA

(art. 125 cod. proc. pen.)

IL GIUDICE

visto l'allegato provvedimento di rinvio di ufficio dell'udienza del 17-03-2020 all'udienza del 07-04-2020 indica i seguenti orari e procedimenti (n. R.G. G.I.P.) per detta udienza fermo restando quant'altro già disposto:

1. 11,00 - 3494/19
2. 11,15 - 4156/19
3. 11,30 - 1501/19
4. 13,30 - 395/20
5. 14,00 - 4484/19

visto l'allegato provvedimento di rinvio di ufficio dell'udienza del 17-03-2020 all'udienza del 14-04-2020 indica i seguenti orari e procedimenti (n. R.G. G.I.P.) per detta udienza fermo restando quant'altro già disposto:

1. 13,00 - 869/19

Tivoli, 13 marzo 2020.

Il Giudice

Aldo Morgigni

Aldo Morgigni

Firmato digitalmente da Aldo Morgigni
ND: cn=Aldo Morgigni, o=Ministero della
Giustizia, ou=Corte di appello di Roma,
email=aldo.morgigni@giustizia.it, c=IT
Data: 2020.03.13 12:04:38 +01'00'
Versione di Adobe Acrobat: 2020.006.20034

TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

13/03/20



ASSISTENTE GIUDIZIARIO F4
Dott.ssa Giustina Proietti



TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Sezione G.I.P. – G.U.P.
PROVVEDIMENTO DI RINVIO DI UDIENZA
(art. 125 cod. proc. pen.)

IL GIUDICE
PREMESSO

In data 17-03-2020 risulta fissata l'udienza per trattare procedimenti fissati in camera di consiglio.

In base agli artt. 1 comma 1 e 2 comma 2 lett. g) D. L. n. 11/2020, ciascun processo va rinviato, salvo quanto previsto dall'art. 2 comma 1 D. L. n. 11/2020.

I termini di prescrizione e quelli previsti dall'art. 303 cod. proc. pen. sono sospesi secondo quanto previsto dagli artt. 1 comma 3 e 2 comma 4 del suddetto decreto.

P. Q. M.

1) visti gli artt. 1 e 2 D. L. n. 11/2020 dispone il rinvio dell'udienza in camera di consiglio del 17-03-2020 nella data e con gli orari indicati in relazione ai procedimenti dell'elenco allegato, per i medesimi incumbenti già fissati;

2) visto l'art. 148 cod. proc. pen. dispone che il provvedimento venga notificato ai Difensori, anche per gli imputati già dichiarati assenti o già presenti, e che sia comunicato al Pubblico ministero mediante posta elettronica certificata con messaggio da inviarsi ai rispettivi indirizzi risultanti da pubblici registri;

3) visti gli artt. 157 e 161 cod. proc. pen. dispone che il provvedimento venga notificato ai Difensori anche per gli imputati assistiti da difensore di fiducia o per i quali il domicilio dichiarato, eletto o determinato sia risultato già inidoneo con messaggio da inviarsi ai rispettivi indirizzi risultanti da pubblici registri;

4) visto l'art. 157 dispone che il provvedimento sia notificato nelle forme ordinarie per gli imputati per i quali non sussistono le condizioni previste nei precedenti punti nn. 2) e 3)

5) visti gli artt. 149 e 150 cod. proc. pen. dispone che le notificazioni ad ogni altro soggetto interessato ed in particolare alla persona offesa, che non sia domiciliata per legge presso il Difensore eventualmente nominato e per la quale non sia possibile provvedere tempestivamente nei termini di legge nelle forme ordinarie – sia effettuata anche con il mezzo della posta elettronica certificata, ove disponibile, ovvero del telefono o della messaggistica via SMS o via *chat* o mediante posta elettronica ordinaria, qualora i rispettivi numeri, recapiti o indirizzi siano conosciuti, con annotazione delle attività effettuate in atti e indicazione della eventuale notizia di ricezione da parte di ogni interessato;

6) visti gli artt. 156 comma 3, 157 comma 8 *bis*, 284 cod. proc. pen. e 42 ord. pen. revoca gli ordini di traduzione e le autorizzazioni all'allontanamento dal domicilio di arresto già emesse nei confronti degli imputati detenuti, agli arresti domiciliari o ad altre misure cautelari, mandando alla Cancelleria per la notificazione immediata e a vista del presente provvedimento tramite la Polizia Penitenziaria per i detenuti e mediante notificazione con posta elettronica certificata ai Difensori di fiducia per gli imputati agli arresti domiciliari

7) visti gli artt. 1 e 2 D. L. 11/2020 sospende il decorso del termine di prescrizione e dei termini previsti dall'art. 303 cod. proc. pen. fino al 22-03-2020, salvo ogni altro provvedimento successivo a tale data ai sensi dell'art. 2 del detto decreto legge;

8) dispone trasmettersi in copia il presente provvedimento al Presidente del Tribunale, al Presidente della Sezione penale e al Magistrato coordinatore della Sezione G.I.P – G.U.P., al Procuratore della Repubblica, al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli, Al Presidente della Camera penale di Tivoli.

Tivoli, 11 marzo 2020.

Il Giudice
Aldo Morgigni



TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

13/03/20
ASSISTENTE GIUDIZIARIO F4
Dott.ssa Giustina Proietti